



Decreto Dirigenziale n. 71 del 20/04/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 148/DA/13 DEL 11/12/2013, PROT. N. 0000284 DEL 3/01/2014, CONTESTATO DALL'ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CASERTA, NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GALLO MATESE (CE) E DELLA SOCIETA' ECOGREEN SRL. ARCHIVIAZIONE.

LA DIRIGENTE

Premesso che

- il D. Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. ad oggetto "Norme in materia ambientale" nella Parte Terza - Titolo III, all' art. 100 e segg. detta i "criteri generali della disciplina degli scarichi";
- l'art. 124, comma 1, del medesimo decreto legislativo, così recita "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati";
- il precitato D. Lgs. 152/2006, all'art. 135 così recita "In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza - ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità";
- la Legge 689/1981 detta norme in materia di sanzioni amministrative;
- la Legge Regionale n. 13/1983 detta "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati";
- con deliberazione n. 245 del 31/05/2011, pubblicata sul BURC n. 38 del 20 giugno 2011, la Giunta Regionale della Campania ha disciplinato i criteri generali per l'applicazione della misura delle sanzioni, di cui al D. Lgs. 152/2006 "rinviano al Dirigente competente l'adozione degli atti volti a dare attuazione alla presente deliberazione";
- il Settore Ciclo Integrato delle Acque, competente ratione temporis all'applicazione delle sanzioni di cui si tratta, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, ha determinato i criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con DGR n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla DGR n. 528 del 4/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 133 del D. Lgs. n. 152/2006 sono state trasferite alle U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, ognuna competente nell'ambito del proprio territorio provinciale, a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Considerato che

- l'ARPAC di Caserta con nota prot. n. 0000284 del 3/01/2014, acquisita al prot. regionale n. 0010255 del 8/01/2014, ha trasmesso gli esiti di controlli acque reflue, allegando il Verbale di sopralluogo n. 148/DA/13, effettuato in data 11/12/2013, presso l'impianto di depurazione comunale, in località Ponte nel Comune di Gallo Matese (CE);
- il sig. Palumbo Giovanni Antonio e il sig. Perretta Enrico sono stati individuati responsabili in solido, rispettivamente nella qualità di Sindaco pro - tempore del Comune di Gallo Matese (CE) e di legale rappresentante della società che gestisce l'impianto di depurazione comunale, della violazione dell'art. 124, comma 1, punita all'art. 133 comma 2 del D. Lgs. 152/06 s.m.i. con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro ed, inoltre, ai sensi dell'art. 135 del citato decreto non è consentito il pagamento in forma ridotta previsto dall'art. 16 L. 689/81;
- la scrivente UOD con nota, prot. n. 0084568 del 06/02/2015, ha convocato la seduta di audizione per il giorno 11 marzo 2015, così come richiesto dall'interessato con nota prot. n. 191 del 31/01/2014, acquisita al prot. regionale n. 0072185 del 31/01/2014, con allegati scritti difensivi;

- nella medesima seduta di audizione, il cui verbale si richiama, assunto al prot. n. 0168594 del 11/03/2015, il Sindaco del Comune di Gallo Matese ha dichiarato che la violazione contestata è da considerarsi in continuità con quanto contestato nel precedente sopralluogo ARPAC del 4/10/2013 (Verbale n. 117/DA/13), presso il medesimo impianto in loc. Ponte, ed inoltre ha fatto osservare che il by - pass si era attivato per un blocco temporaneo della funzionalità del quadro elettrico, che veniva tempestivamente ripristinata nel corso dello stesso sopralluogo del 11/12/2013;
- nella stessa seduta, il Legale Rappresentante della Società Ecogreen srl ha declinato la propria responsabilità, dichiarando che il Sindaco è il solo titolare dello scarico;
- a conclusione della seduta di audizione, la Commissione - appositamente costituita - sulla scorta delle sopra riportate argomentazioni, ha rigettato le dichiarazioni rese dal Rappresentante della Società Ecogreen srl, in quanto trattasi della mancata autorizzazione dello scarico per l'uso improprio del by-pass dell'impianto (sfioratore di piena), ma ha accolto le tesi difensive del Comune, in quanto il sopralluogo può considerarsi in continuità con quello precedente del 4/10/2013, per il quale sarà irrogata la sanzione amministrativa ed anche in considerazione del fatto che la funzionalità dell'impianto è stata tempestivamente riattivata nel corso dello stesso sopralluogo del 11/12/2013.

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere all'archiviazione del Verbale ARPAC n. 148/DA/13 del 11/12/2013, in quanto il sopralluogo può considerarsi in continuità con quello precedente del 4/10/2013, per il quale sarà irrogata la sanzione amministrativa (Verbale n. 117/DA/13), ed anche in considerazione del fatto che la funzionalità dell'impianto è stata tempestivamente riattivata nel corso dello stesso sopralluogo del 11/12/2013.

Visti

- la Legge 689/81 ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 13/1983;
- il D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
- la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
- la DGR n. 478 del 10/09/2012 di approvazione delle strutture ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamento n. 12/2011, pubblicato sul BURC n. 62 del 29 settembre 2012;
- la DGR n. 528 del 4/10/2012, di modifica della DGR n. 478/2012, pubblicata sul BURC n. 68 del 29/10/2012;
- la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A", pubblicata sul BURC n. 55 del 9 ottobre 2013;
- la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "1", pubblicata sul BURC n. 62 del 12 novembre 2013;
- il DPGR n. 302 del 13/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UOD "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Caserta" della "Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema" alla dr.ssa Norma Naim.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del Procedimento, che ha proposto l'adozione del presente atto e della formale dichiarazione presentata dalla stessa sull'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 DPR 62/2013

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **archiviare** il verbale di accertamento n. 148/DA/13 del 11/12/2013, prot. n. 000284 del 03/01/2014, contestato dall'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta - nei confronti del Comune di Gallo Matese e della Società Ecogreen srl, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, in quanto il sopralluogo può considerarsi in continuità con quello precedente del 4/10/2013, per il quale sarà irrogata la sanzione amministrativa (cfr. Verbale n. 117/DA/13), ed anche in considerazione del fatto che la funzionalità dell'impianto è stata tempestivamente riattivata nel corso dello stesso sopralluogo del 11/12/2013;
- di **riconoscere** che avverso la presente ordinanza è ammessa opposizione dinanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento;
- di **inoltrare** copia del presente provvedimento, ai sensi dell'art 18 comma 2 della L. 689/81, all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta - quale organo che ha emesso il verbale, al Sindaco pro - tempore del Comune di Gallo Matese e al Legale Rappresentante della Società Ecogreen srl;
- di **inviare** copia del presente atto, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- di **inoltrare** copia del presente provvedimento all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V - Bollettino Ufficiale - BURC, per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Norma Naim